



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 29/2025

nel giudizio di pensione iscritto al n. **68524** del registro di Segreteria,
proposto da **P. F. P.** (c.f. OMISSI), rappresentato e difeso per
mandato, anche disgiunto dagli avvocati Ferdinando Loffredo
(ferdinandoloffredo@pecavvpa.it luciovetrano@pecavvpa.it) e Lucio
Vetrano (luciovetrano@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo, sito in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile
n. 40

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva, in persona del Ministro *pro tempore* con sede a
Roma in Via XX Settembre n. 123/A, rappresentato dalla dott.ssa per
delega, depositata in atti dalla dott.ssa Teresa Romeo, Capo 2^
Sezione Contenzioso del II Reparto;

- l'**INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (c.f.

NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it

fax 0917798749) e dall'avv. Francesco Gramuglia (c.f.

GRMFNC64R17F158V;pec:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.g

ov.it) - giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del notaio

dott. Roberto Fantini in Fiumicino del 23 gennaio 2023 Rep. 37590

Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5;

- il **Ministero dell'economia e delle Finanze** in persona del Ministro

pro tempore, , in persone del Ministro *pro tempore* (c.f. 80415740580),

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da Sara

Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle

finanze, in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, da

Andrea Pastorini, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali

del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la

medesima Direzione, da Mariangela Scorsone, Claudia Seccia, Piera

Valeria Civiletti e Michele Faraci, funzionari appartenenti al ruolo

unico del personale inquadrato nelle aree funzionali del Ministero

dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria

territoriale di Palermo, giusto atto di delega della Cons. Ilaria

Antonini, Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del

personale e dei servizi del tesoro, elettivamente domiciliato in

Palermo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo,

Piazza Marina - Salita Intendenza 2, 90133 (pec:

dcst.dag@pec.mef.gov.it);con sede a Roma alla Via XX Settembre n.

97;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite le parti all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano come da verbale;

premessso in

Fatto

I. Il signor P.- già primo Maresciallo dell'esercito italiano, arruolato il 2 settembre 1981 e in congedo dal 3 settembre 2021 - ha istaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sia ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo che della pensione di invalidità, delle infermità *"ernia discale l5 s1 e protrusione discale l3 l4 ed l5 s1 in atto a minima incidenza funzionale"* e *"spondiloartrosi diffusa del rachide in atto a minima incidenza funzionale"*.

A tal fine riferiva le seguenti circostanze.

Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, il maresciallo P. nel corso della propria carriera era stato adibito a numerosi ed impegnativi incarichi, fra i quali diverse missioni nel territorio italiano (in Sicilia e in Aspromonte) e all'estero (in Bosnia Erzegovina, in Albania e Iran), cui aveva preso parte come *"specialista in elaborazione automatica dati"*, *"programmatore specialista in EAD"* e *"specialista delle telecomunicazioni."*

In seguito ad un infortunio verificatosi in data 30 settembre 2015, durante un addestramento ginnico - sportivo, l'interessato veniva sottoposto a visite specialistiche ed esami radiografici che rivelavano la presenza di una spondiloartrosi diffusa, con ernia discale L4-L5 e

protrusioni discali L3-L4 ed L5-S1.

Il militare, che nel frattempo aveva continuato a svolgere le stesse mansioni in precedenza affidategli, in data 7 gennaio 2016, presentava un'istanza rivolta al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo in relazione alle infermità *"In L3-L4 protrusione discale che in sede mediana impronta il sacco durale e che si porta in appoggio sulle radici spinali emergenti bilateralmente; In L4-L5 ernia discale mediana che impronta il sacco durale e che entra in conflitto meccanico nei confronti delle radici spinali emergenti; In L5-S1 protrusione discale mediana che determina la cancellazione dell'adipe epidurale anteriore; Evidenti e diffusi segni di spondiloartrosi intersomatica ed interapofisaria."*.

Nel corso del relativo procedimento, la C.M.O. di Messina, pronunciandosi con verbale n. 1405 del 16 novembre 2016, ascriveva alla tabella B, ai fini dell'equo indennizzo, l'*"ernia discale L4-L5, protrusione discale L3-L4 ed L5-S1 in atto a minima incidenza funzionale"* e dichiarava la non classificabilità dell'infermità *"spondiloartrosi diffusa del rachide, in atto a minima incidenza funzionale."*

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nell'adunanza n. 1073 del 22 marzo 2018, rilevando l'assenza di comprovati traumi esplicanti eventuale un ruolo eziologico o concausale, giudicava entrambe le patologie non dipendenti da causa di servizio.

Il Ministero della Difesa, in conformità a tale parere, adottava il decreto n. 1484 del 30 maggio 2018, con il quale negava la dipendenza

dal servizio delle infermità e rigettava l'istanza volta ad ottenere l'equo indennizzo.

L'interessato, successivamente, in data 11 giugno 2021, chiedeva alla Direzione Generale della Previdenza Militare (PREVI.MIL) di pronunciarsi sulla dipendenza della causa di servizio delle infermità in questione anche ai fini della pensione privilegiata, ricevendo risposta la negativa contenuta nella nota REG2021 0058855 19/07/2021, in cui si precisava che *"il procedimento pensionistico può essere attivato solo successivamente alla data del collocamento in congedo."*

Il 13 settembre 2021, il P., nel frattempo posto in quiescenza, presentava una nuova richiesta, riscontrata negativamente con la nota REG2021 0072455 del 15 settembre 2021, in considerazione dell'efficacia dell'accertamento contenuto nel decreto n.1484 del 30 maggio 2018 anche ai fini del trattamento privilegiato, secondo quanto stabilito dall' art.12 del d.P.R. n. 461/2001.

II. Ciò posto, il ricorrente, introducendo il presente giudizio, contestava parere reso dal Comitato di verifica rilevandone la contraddittorietà la scarsa aderenza alla documentazione sanitaria agli atti, corroborando quanto affermato mediante la produzione di un parere medico legale; in via conclusiva, chiedeva, nel merito, l'annullamento dei provvedimenti sfavorevoli e il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità sofferte, sia ai fini dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; in via istruttoria, che fosse disposta una CTU relativa alla derivazione causale delle malattie e allo loro ascrivibilità.

III. Il Ministero della Difesa si costituiva con memoria depositata il 2

maggio 2023, proponendo articolate difese, preliminari e di merito.

Sotto il primo profilo, opponeva l'inammissibilità del ricorso, sia a causa del difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione all'equo indennizzo sia a causa del difetto di una previa istanza amministrativa, che non era stata mai rivolta all'INPS, competente sul trattamento in oggetto; in secondo luogo, eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva - trattandosi di una competenza ormai assunta dall'INPS - ed, infine, evidenziava la centralità del ruolo svolto dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Nel merito, evidenziava l'esattezza delle conclusioni cui il predetto organo era pervenuto, non surrogabili dalle risultanze di una CTU, richiesta *ex adverso*; in conclusione, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, in subordine, il rigetto del gravame e, in ulteriore subordine, la condanna alle spese del MEF.

IV. Il giudicante, in esito all'udienza del 17 maggio 2023, adottava l'ordinanza n. 86/2023, con la quale disponeva, *ex art. 160 bis c.g.c.*, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.

V. L'ente previdenziale si costituiva il 30 ottobre 2023, opponendo la mancanza del requisito della causa di servizio, escluso dal Comitato competente *ex 11* del DPR n.461 del 2001, pronunciatosi con il parere negativo avversato, di carattere vincolante e, comunque, condivisibile nei suoi contenuti; l'amministrazione resistente, poi, in subordine, eccepiva la prescrizione dei ratei arretrati maturati anteriormente al quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso ed, infine, si

opponeva all'espletamento di una CTU, nominando comunque un proprio consulente per il caso di accoglimento delle richieste istruttorie di controparte; concludeva chiedendo, nel merito, di dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso e, in subordine, di accogliere l'eccezione di prescrizione.

VI. In esito all'udienza del 15 novembre 2023, il G.U. adottava l'ordinanza n.165/2023, con la quale affidava alla V Sezione del Collegio Medico Legale presso questa Sezione giurisdizionale l'incarico di redigere una relazione avente ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (anche sotto il profilo concausale) delle infermità: *"spondiloartrosi diffusa del rachide a minima incidenza funzionale"* e *"protrusione discale L3-L4 e L4-L5, ernia discale L5-S1, in atto a minima incidenza funzionale"*, e la loro eventuale classificazione ai fini della pensione privilegiata.

VII. L'organo di consulenza, in data 15 marzo 2024, trasmetteva il parere richiesto, in cui confermava la valutazione espressa dal Comitato di verifica per le cause di Servizio in ordine all'insussistenza di un nesso eziologico fra il servizio e le malattie accusate dal ricorrente.

VIII. Il MEF si costituiva in data 30 dicembre 2024 e, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile riguardo alla domanda avente ad oggetto l'equo indennizzo e la mancanza della propria legittimazione passiva, data la natura endoprocedimentale del parere contestato; nel merito, evidenziava la correttezza dell'operato del Comitato di verifica e delle conclusioni

del cui lo stesso era giunto, da ultimo, peraltro, condivise dal CTU.

In conclusione, chiedeva, in via preliminare, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in riferimento all'equo indennizzo, in via principale di essere estromesso dal giudizio, nel merito, il rigetto della domanda avanzata da parte attrice.

IX. All'udienza del 23 gennaio 2023, erano presenti l'avvocato Loffredo, per il ricorrente; il dott. Enrico Cassina, per l'Inps, su delega orale dell'avvocato Norrito e, la dott. Anna Maria Fasone per il Ministero dell'Economia, i quali si riportavano alle precedenti difese e alle richieste già formulate.

Considerato in

Diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di parte ricorrente all'accertamento della dipendenza dal servizio delle patologie di cui soffre, ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

2. Come eccepito dal Ministero della Difesa e dal MEF, le questioni attinenti all'equo indennizzo non attengono al rapporto previdenziale e, per questa ragione, esulano dal perimetro della giurisdizione contabile, rientrando, invece, nell'ambito devoluto al giudice rapporto di lavoro (*cfr. ex pluribus*, le sentenze di questa Sezione n. 373/2024 e n.357/2024 e la giurisprudenza di legittimità ivi citata).

Il ricorso, dunque, per l'aspetto in esame, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, da declinarsi, *ex* articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in favore del G.A., con la precisazione che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, c.g.c., gli effetti

sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi qualora il processo venga riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

3. Per quanto attiene all'accertamento ai fini pensionistici della dipendenza dal servizio delle infermità accusate dal P. - pur a valle delle molteplici ed articolate difese avanzate dalle amministrazioni resistenti - si ritiene che la controversia possa essere definita sulla base del criterio della ragione più liquida, che, nel caso di specie, riguarda la valutazione di insussistenza del requisito della causa di servizio (*cfr.* la sentenza della II Sez. d'Appello n. 8/2021)

4. Preliminarmente, comunque, si precisa che non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso.

Lo stesso, infatti, è stato preceduto dalle domande proposte in sede amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento di un nesso causale fra la malattia e il servizio, il cui esito negativo ha precluso il conseguimento del trattamento pensionistico di privilegio.

Inoltre, la giurisprudenza ormai consolidata riconosce la possibilità di adire il giudice contabile per ottenere l'accertamento della dipendenza dal servizio di un'infermità, che, fra l'altro, è stato espressamente richiesto, sia in sede procedimentale che nel ricorso, anche al fine di conseguire la pensione privilegiata. (*cfr.* la decisione delle SS.RR. n. 12/2023 e la decisione della locale sezione d'Appello n. 94/2024).

5. Il ricorso, pur se ammissibile, è tuttavia infondato, in ragione di quanto di seguito esposto.

Sul piano dell'inquadramento normativo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973, il rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. "causa di servizio") rappresenta una delle condizioni richieste per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

Per stabilire se un'infermità possa considerarsi dipendente dal servizio occorre poi fare riferimento all'art. 64 del d.P.R. n.1092/1973, il quale, al comma 2, precisa che i *"fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio"* e, al comma 3, dispone che le *"infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante"*.

Rilevano, dunque, anche i fattori concausali dipendenti dal servizio, anche se concorrenti con l'eventuale predisposizione organica alla malattia, qualora gli stessi abbiano facilitato la insorgenza della patologia o abbiano influito sul relativo decorso.

Ciò premesso, ricade sul ricorrente, *ex art. 2697 c.c.*, l'onere di dar prova di profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale sulla genesi della patologia lamentata (*cfr. la sentenza di questa Sezione n. 336/2024*).

6. Nel caso di specie, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza 165/2023, il profilo della dipendenza dal servizio delle infermità *"spondiloartrosi diffusa del rachide a minima incidenza funzionale"* e *"protrusione discale L3-L4 e L4-L5, ernia discale L5-S1, in*

atto a minima incidenza funzionale” è stato attentamente scrutinato dalla Commissione medico legale, la quale, pur tenendo in conto la natura del servizio e le condizioni in cui lo stesso è stato prestato, ha escluso la ricorrenza del prescritto nesso eziologico tra le patologie riscontrate ed il servizio svolto.

Più nel dettaglio, l’organo di consulenza ha riferito dello svolgimento delle operazioni peritali e, dopo aver riassunto il contenuto della documentazione sanitaria esaminata ed aver esposto i dati anamnestici d’interesse, ha formulato il giudizio diagnostico di *“allegata spondiloartrosi lombare con discopatie multiple a sfumata ripercussione funzionale.”*

La C.M.L., quindi, ha illustrato l’eziopatogenesi della spondiloartrosi, evidenziando la possibile rilevanza di attività comportanti il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e di eventuali traumi, confrontandola con il rapporto informativo agli atti, in cui non si menzionavano né lo svolgimento di compiti inerenti la movimentazione manuale dei carichi, né eventuali traumi avvenuti in servizio con conseguenti lesioni alle vertebre, né l’assegnazione particolari mansioni, comportanti posture incongrue per lunghi periodi.

Sulla scorta di tali premesse, il Collegio medico è giunto ad escludere la rilevanza, anche concausale, dell’infermità, come più precisamente diagnosticata.

Ad avviso del giudicante, il giudizio medico-legale sopra riportato, espresso a seguito dalla visita diretta effettuata sul ricorrente, assistito

dal proprio consulente di fiducia, appare congruamente motivato sul piano logico scientifico e coerente con documentazione in atti.

A tale riguardo, si osserva che, per quanto il servizio del ricorrente sia stato nel complesso certamente impegnativo, dalle allegazioni prodotte in giudizio, non emerge lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi o *stress* fisici ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale operante nel ruolo ricoperti dal P., che possano giustificare l'insorgenza delle citate patologie.

Il ricorrente, del resto, si è limitato a riferire di aver dovuto provvedere alla movimentazione dei carichi e di essere stato sottoposto ad intensi sforzi fisici, senza, però, specificare ulteriormente tali asserite circostanze (*cfr.*, sull'onere della prova nel processo pensionistico, con riferimento alla dipendenza della malattia da specifici e concreti fatti di servizio, le sentenze di questa Sezione n.100/2024 e n.171/2024).

In riferimento alla cartella infermieristica, infine, si osserva che non si dubita del fatto che il maresciallo soffre dei disturbi che lamenta, risultando il fatto incontroverso: la necessità di ricorrere a cure e congedi, tuttavia, non dimostra la correlazione fra la malattia e il servizio.

Le risultanze della C.T.U. - peraltro non contrastate per mezzo di apposite note critiche - dunque, appaiono pienamente condivisibili e immuni da critiche.

7. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, per la parte relativa alla richiesta di accertamento della dipendenza dal

servizio delle infermità menzionate ai fini del conseguimento della pensione di privilegio, il ricorso deve essere rigettato.

8. La complessità delle questioni trattate, tale da rendere necessario il ricorso ad una consulenza medico legale, giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alla richiesta di accertare il nesso di dipendenza dal servizio delle patologie sofferte dal signor P. ai fini dell'equo indennizzo ed indica quale giudice munito di giurisdizione il T.A.R. territorialmente competente;

- rigetta per il resto il ricorso.

Spese compensate.

Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23 gennaio 2025

Pubblicata il 27 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P. F. P. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)